

ALLEGATO 2

5-01409 Toccafondi: Sull'indizione di un concorso per docenti di religione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Onorevole Toccafondi, riconosco l'importanza della questione da Lei rappresentata considerato che l'ultimo concorso per l'accesso al ruolo di insegnante di religione si è tenuto nel 2004, nonostante la legge n. 186 del 2003 prescriva la cadenza triennale, e che ad oggi il numero dei posti da bandire è considerevole. Ritengo, tuttavia, che la problematica da Lei descritta vada necessariamente inquadrata e ricondotta nell'alveo del quadro normativo vigente.

Come noto, ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali afferenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento, ovvero un ruolo per docenti di infanzia e primaria ed un ruolo per i docenti della scuola secondaria di I e II grado.

Come opportunamente da Lei ricordato l'accesso a tali ruoli è disciplinato dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003, il quale prescrive che tale accesso avvenga esclusivamente previo superamento di concorsi per titoli ed esami per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche.

Più precisamente, secondo il disposto dell'articolo 3, comma 2, il concorso — ordinario e non riservato — è indetto su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico in materia di istruzione.

La Conferenza episcopale italiana comunica a tal proposito al MIUR l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano

i titoli secondo quanto previsto nell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751. Tali titoli sono richiesti a decorrere dall'anno scolastico 2017/18, prevedendosi poi una disciplina transitoria nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore dell'Intesa (2012) e la decorrenza prevista dal 2017, fermo restando il riconoscimento dell'idoneità da parte delle diocesi. La medesima Intesa con decorrenza 2017-18 include peraltro ai fini del riconoscimento all'accesso anche una parte del personale che oltre ai titoli previsti in via transitoria abbia anche prestato servizio continuativo secondo puntuali presupposti descritti al punto 4.3.2. Secondo quanto previsto al punto 4.4 si rinvia poi ad accordi successivi tra le parti firmatarie qualora vi sia esigenza di modifiche o integrazioni.

Precisato ciò, ritengo che l'immissione in ruolo dei docenti di religione non possa, a legislazione vigente, che avvenire attraverso un nuovo concorso ordinario, che, attraverso una quota riservata, possa piuttosto valorizzare l'idoneità conseguita e, in aggiunta, riconoscere il servizio prestato.

Gli uffici del Ministero stanno vagliando la possibilità di addivenire ad una soluzione che necessita, comunque, la condivisione con tutte le amministrazioni coinvolte, in primo luogo il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine ai profili finanziari e il Ministero per la pubblica amministrazione circa le modalità di espletamento della procedura concorsuale, nonché l'ascolto degli altri soggetti istituzionali interessati, tra cui la GEI e le organizzazioni sindacali.